

Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Oristano

INDICE

Oristano e la ceramica: cenni storici

L'età contemporanea e l'esistente

Le principali tipologie

Art.1 - Campo di applicazione e diritto alla denominazione

Art.2 - Zona di produzione

Art.3 - Istituzioni ceramiche a Oristano e nelle immediate adiacenze

Art.4 - Materie prime di produzione

Art.5 - Modalità di produzione

Art.6 - Caratteristiche

Art. 7 - Il Marchio

Art. 8 - Controllo della produzione

Art. 9 - Produzioni innovative

Art. 10 - Comitato di Disciplinare

Art. 11 - Controlli periodici e difesa del marchio

Art. 12 - Codice di comportamento per la vendita

NOTE

Oristano e la ceramica: cenni storici

Nella raccolta civica dell'Antiquarium Arborense, è ampiamente documentato l'uso della ceramica, dall'età prenuragica sino ai tempi più recenti. E' pensabile che solo nell'età altomedioevale inizi una produzione locale vera e propria, grazie alla presenza documentata di monaci bizantini di culto greco, isolati dalle scorrerie arabe nel Mediterraneo dalla terra madre, diretta alla realizzazione di contenitori vinari, ma anche per i timbri fittili per i piani benedetti, da utilizzare nella liturgia, di cui ricordiamo, insieme ad una serie di lucerne, una Elogia della chiesa bizantina di San Giorgio di Cabras. Ma è nei Condaghes medievali che la presenza dei *Fictiles, dei terrales de fictu*, è documentata all'interno delle ville, le cosiddette *biddas*, facenti parte del territorio giudicale. Tali notizie documentarie trovano puntuale riscontro nei reperti archeologici rinvenuti ad Oristano e nelle adiacenze, che attestano l'utilizzo, in età giudicale, delle tecniche di ingobbatura e di invetriatura, perfezionate dall'utilizzo della galena che dà alle opere prodotte una caratteristica colorazione giallo-bruna. Mentre nelle decorazioni persistono motivi greco orientali dalla forte valenza simbolico-religiosa.

E' nel periodo della dominazione spagnola che la ceramica sarda si arricchisce di procedimenti nuovi quali la graffitura per la decorazione e l'introduzione dell'ossido di rame per la colorazione verde, che ancora viene mantenuto in alcune produzioni ceramiche e le distingue da altre manifatture.

Risale al 1000 la prima attestazione documentaria della presenza di un rione suburbano appartenente ai figoli detto *Su burgu de sos coniolargios* riportata da una carta del Condaghe di Santa Chiara. Lo stesso Giovanni Fara, storico, nel 1586 conferma la presenza ad Oristano del suddetto rione, menzionandolo come *suburbium figolorum*, adibito cioè alla lavorazione tradizionale dell'argilla.

E' solo nel 1692 che i figli di Oristano si uniscono in corporazione e costituiscono il Gremio della SS. Trinità, con apparato normativo di forte valenza civica e spirituale, corredato da prescrizioni utili per potervi accedere. Nello statuto si nominano i maestri artigiani divisi in *labrilleros*, ossia fabbricanti di mattoni e *tejeros*, specializzati nella produzione di tegole. Nel periodo del regno sardo piemontese, alla città di Oristano venne riconosciuto il primato tra tutte le produzioni della Sardegna, sebbene fosse riferito ad una produzione di oggetti prevalentemente di uso quotidiano.

Anche successivamente, nell' 800 con Vitoorio Angius e con il Cav. Giuseppe Maria Carta, la presenza e l'attività dei figoli, del loro rione, delle cave locali, comprese quelle di Nurallao e Laconi, sono ampiamente documentati.

INDICE

L'età contemporanea e l'esistente

Nel periodo che va dal 1861 alla II Guerra mondiale raccogliamo testimonianze di estimatori illustri che rendevano merito alla produzione oristanese, in special modo alle brocche *pintadas* delle quali venivano elogiate la fattura, la scelta dei materiali, la finitura e la decorazione, presenti spesso nelle rassegne regionali e negli expò nazionali e internazionali nei padiglioni dedicati alla Sardegna.

La produzione di ceramiche da uso quotidiano copriva il fabbisogno dell'intera isola.

Nel 1925 nasce qui ad Oristano la prima Scuola d'arte applicata dell'Isola, diretta da Francesco Ciusa, che annoverava nel corpo docente artisti quali Carmelo Floris e Giovanni Ciusa Romagna, ma ove lavoravano anche artigiani locali, esperti nell'arte della ceramica.

Notevole impulso alla capacità produttive è dovuto all'istituzione locale della Scuola professionale per la ceramica; ma è solo nel 1961 che il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce l'Istituto Statale d'Arte, a riconoscimento dell'antica tradizione ceramica della città.

L'Istituto d'arte ha raccolto gli elementi più caratterizzanti dell'artigianato locale. L'attività d'insegnamento e la collaborazione con alcuni figoli hanno favorito una maggiore evoluzione tecnica e formale, l'introduzione del rigore progettuale, promuovendo lo studio e la ricerca, anche per impulso dei nuovi apporti dovuti all'intervento di artigiani locali e insegnanti provenienti da altri centri specializzati nella produzione ceramica.

L'Istituto ha avuto numerosi riconoscimenti in ambito regionale, nazionale e internazionale. Di più recente memoria è certamente l'attività svolta a tutela della tradizione e per la promozione del lavoro artigianale, dall' ISOLA (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano) e dall' ENAPI. L'evoluzione tecnologica prima del ferrosmalto e in seguito delle materie plastiche tolsero importanza alla manifattura ceramica, soprattutto in quei settori della produzione rivolta ad oggetti di uso comune, spostando al contempo l'attenzione sulle produzioni artistiche e decorative.

Delle testimonianze documentarie emerge come la lavorazione della ceramica ad Oristano abbia avuto una certa continuità, dal medioevo sino ai nostri giorni, tesa alla salvaguardia del patrimonio fittili, iconografico e morfologico.

INDICE

Le principali tipologie

La produzione tradizionale di Oristano è la terracotta. I manufatti di colore bruno rossiccio rifiniti con una vetrina piombifera verde o gialla, applicata più o meno estensamente su uno strato di ingobbio chiaro. I vasi d'acqua, in special modo le brocche, erano il prodotto per eccellenza delle manifatture oristanese e godevano di prestigio in tutta l'isola. Si usavano per la raccolta, il trasporto e la conservazione dell'acqua.

Esemplare prezioso della produzione oristanese era la *Brokka pintada* o *Brokka a quattro maigas*, oggetto che veniva offerto, in occasione dei matrimoni, alla sposa; recava una ricca decorazione plastica, con figure a tutto tondo, spesso di soggetto religioso. Aveva una funzione esclusivamente da sfoggio: divenne il simbolo della manifattura oristanese e veniva donata ai forestieri e esposta alle mostre nazionali come prova dell'abilità artigiana, oggi alcune sono conservate nel Museo d'arte popolare all'EUR di Roma. La produzione ordinaria comprendeva i vasi adibiti all'uso quotidiano: i vasi da acqua *Brokkas*, *Frsacus* e *Stangiadas*, la borraccia anulare, chiamata anche *Girante*, le giare (*Brumnias*), le ciotole da mensa (*Diskus*).

La produzione straordinaria, non di serie, consisteva in vasi spesso dalle forme bizzarre, tra i più noti ricordiamo *Su para*, *Sa mongia*, i contenitori zoomorfi: il cavallino e la gallinella.

Prerogativa di poche famiglie di vecchia stirpe era la confezione di alcuni oggetti non vasi quali le quadrelle per il rivestimento di cupole dei campanili, i doccioni zoomorfi per gli scarichi di grondaie, le tazze per la noire, utilizzate, nei paesi del Campidano, per l'irrigazione.

INDICE

Art. 1

Campo di applicazione e diritto alla denominazione

1. Il presente Disciplinare detta norme per la concessione e l'utilizzo del marchio Ceramica artistica e artigianale di Oristano, posto a tutela della denominazione di origine e di qualità ai fini della difesa e della conservazione delle caratteristiche formali tecniche e produttive.

2. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 luglio 1990 n. 188 potranno accedere i ceramisti regolarmente iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Oristano.

3. Detta denominazione viene riportata nei marchi d'identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare.

INDICE

Art. 2

Zona di produzione

Il marchio potrà essere apposto esclusivamente su quelle produzioni realizzate in manifatture, opifici e botteghe d'arte, posti entro il perimetro del Comune di Oristano e dei territori ad esso adiacenti.

INDICE

Art. 3

Istituzioni ceramiche a Oristano e nelle immediate adiacenze

- Museo archeologico di Cabras;
- Istituto d'arte Carlo Contini di Oristano;
- Centro pilota per la ceramica dell'ISOLA (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano)

INDICE

Art. 4

Materie prime di produzione

1. I materiali utilizzati nella produzione, come stabilito dall'art. 2 comma 3 della Legge 188/90, devono essere di produzione locale, o comunque italiana e dovranno garantire che le proprietà chimico fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche della zona.

2. Tali materiali devono rispettare la conformità alle norme UNI.

INDICE

Art. 5

Modalità di produzione

1. La produzione, al fine di difendere e preservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere lo sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona, deve rispettare le seguenti modalità:

a) per la produzione è prescritto l'uso di argille consone, nelle caratteristiche morfologiche e strutturali, a quelle usate originariamente negli stili riprodotti. E' consentito l'uso di argille rosse unite ad argilla bianca solo per

particolari riproduzioni;

- b) tutte le fasi per la lavorazione devono avvenire secondo processi produttivi consoni agli stili riprodotti;
- c) il semilavorato deve riportare incisa nella pasta (in modo profondo e chiaramente visibili) una sigla identificante il laboratorio in cui è stata realizzata la foggatura, con le eccezioni appresso indicate;
- d) tutte le fasi produttive devono avvenire all'interno della manifattura, opificio o laboratorio del produttore ceramico iscritto al Registro, ma è consentito:
 - provvedersi di piastrelle in semilavorato reperite al di fuori della zona del presente Disciplinare;
 - commissionare la foggatura del semilavorato ad altri laboratori purchè essi risiedano nel territorio indicato all'art.2 e siano iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese della CCIAA di Oristano;
 - non è consentita mediante processi di produzione seriale (decalcomanie, serigrafie, applicazioni a rilievo e quant'altro non realizzato con tecnologia originale) la realizzazione di motivi decorativi o decorazioni che appartengono agli stili della tradizione ceramica oristanese tutelati dalla Legge 188/90.

INDICE

Art. 6 Caratteristiche

1. I prodotti in ceramica tutelati nel presente Disciplinare devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a) le argille per la produzione di ceramica artistica tradizionale oristanese devono essere del tipo calcareo-ferruginoso o paste porose colorate (argille marmose) preferibilmente ottenute dai bacini del territorio onde permettere un ulteriore sviluppo di attività ceramiche, rinverdendo l'antica tradizione oristanese;
 - b) nel rispetto di quanto dichiarato in premessa, i ceramisti hanno ogni più ampia libertà creativa e tecnologica ed operano per elevare continuamente la qualità della loro produzione agendo in collaborazione tra loro;
 - c) rivestimenti, colori e vernici da impiegarsi per la produzione di Ceramiche artistiche e tradizionali di Oristano dovranno essere coerenti con quelli tradizionali;
 - d) in particolare a titolo esemplificativo sono particolarmente caratteristici della tradizione oristanese:
 - per i rivestimenti: vernici con i seguenti colori: verde e giallo con diverse sfumature.
 - per i disegni: riferimenti alla tradizione.
 - per le forme: oggetti tradizionali d'uso quotidiano.

INDICE

Art. 7 Il Marchio

1. Il marchio che contraddistingue la produzione di Ceramica artistica e tradizionale di Oristano è rappresentato dal logotipo *Torre di Mariano IV*. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) la denominazione legale Ceramica artistica e tradizionale che può essere rappresentata anche tramite la sigla alfabetica;
 - b) la zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome di Oristano o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare;
 - c) il marchio deve essere apposto, di norma, nella base d'appoggio dell'oggetto e deve essere applicato in modo indelebile (ad esempio: impressione, decalcomania, gran fuoco, terzo fuoco);
2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:
 - a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e presso il Comitato Disciplinare;
 - b) le tipologie dei materiali utilizzati dal produttore definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione come appresso indicato a titolo esemplificativo: PR per la porcellana, GS per il gres, TCC per la terracotta comune, TCV per la terracotta invetriata, MA maiolica, SRA per il semifrattario artistico.
3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:
 - a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente Disciplinare;
 - b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma;
 - c) per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

INDICE

Art. 8 Controllo della produzione

1. Il marchio potrà essere apposto da quei produttori iscritti al registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale sulle opere che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di produzione di cui agli articoli 4, 5, 6 che precedono, ovvero che ne costituiscano il naturale sviluppo e aggiornamento, previa autorizzazione del Comitato di Disciplinare.
2. A tal fine il produttore sottoporrà al Comitato di Disciplinare il prototipo o l'originale se trattasi di esemplare unico, della linea di produzione che intende avviare, specificando nell'apposita relazione accompagnatoria:
 - a) le tecniche di foggatura, cottura e decorazione impiegate;
 - b) l'argilla, i colori, le vernici e gli ingobbi impiegati;
 - c) la tiratura;

- d) le eventuali varianti;
- e) i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della Ceramica artistica e tradizionale di Oristano.

3. L'autorizzazione è concessa dal Comitato di Disciplinare per il modello e le varianti, nonché per la tiratura richiesti.

4. L'autorizzazione si intende concessa se entro il termine di venti giorni dal ricevimento della domanda, non intervenga da parte del comitato diniego motivato, con le indicazioni delle eventuali modifiche da apporre al prototipo e/o le integrazioni da effettuare alla documentazione prodotta al fine dell'ottenimento del marchio.

5. Il comitato tiene un apposito Registro dove vengono annotati i modelli autorizzati, curandone la pubblicazione annuale.

INDICE

Art. 9 **Produzioni innovative**

1. Sono tutelate tutte le forme di produzione ceramica innovative, considerate come il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto alla tradizione artistica, ivi compresi i prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo e intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio storico e tradizionale della zona.

2. I ceramisti, avvalendosi di ogni ampia libertà creativa e tecnologica, operano per elevare continuamente la qualità della loro produzione, agendo in stretta collaborazione fra loro e rivolgendosi, ove necessario, all'Antiquarium arborense, all'istituto statale d'arte C. Contini, alla Sovrintendenza alle Belle Arti e ad ogni altra struttura ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma I.

3. Al fine di tutelare le caratteristiche, tutte le opere prodotte prima dell'anno 1900 sono registrate in apposito catalogo (Thesaurus), tenuto a cura di esperti ceramologi, che ne riporta oltre la produzione fotografica, la descrizione delle caratteristiche essenziali di forma, decorazione, argilla, smaliti, colori, dimensioni, eventuali tecniche di realizzazione, l'autore e l'epoca, anche per attribuzione, la collocazione e quant'altro utile descrizione e identificazione dell'opera. Le opere di particolare pregio prodotte successivamente all'anno 1899 e da non meno di trenta anni, ritenuti meritevoli di tutela in quanto coerenti con le caratteristiche stilistiche della tradizione oristanese dei periodi precedenti, ovvero per aver contraddistinto per l'invenzione tecnica o artistica l'origine oristanese, sono registrate, con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente in apposita lista chiusa, periodicamente aggiornata.

INDICE

Art. 10 **Comitato di Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Disciplinare, costituito ai sensi della Legge 188/90.

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della Legge 188/90 e al relativo regolamento e delibere di attuazione.

Comitato di Disciplinare proposta di composizione

In base all'art.7 della Legge 188/90, il Comitato è composto da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale, nominati dal Ministero del Commercio e dell'Artigianato e designati dal Consiglio Nazionale Ceramico.

E' quindi un organismo di vigilanza e tutela, che deve assicurare il rispetto delle norme del Disciplinare di Produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale.

Per assicurare la migliore funzionalità, si propone un comitato i cui componenti siano scelti nel modo seguente:

- a) per il Comune di Oristano: il Sindaco o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) un esperto ceramologo dall'ISOLA;
- d) un rappresentante della Camera di Commercio IAA di Oristano;
- e) due componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- f) Preside dell'Istituto d'Arte di Oristano o suo delegato.

INDICE

Art. 11 **Controlli periodici a difesa del marchio**

1. Il Comitato di Disciplinare potrà effettuare controlli sulle produzioni autorizzate ai sensi dell'art. 8, avendo piena facoltà di revoca dell'autorizzazione qual'ora riscontrasse palesi difformità nella produzione rispetto al prototipo autorizzato.

2. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla Legge 188/90 e su opere non approvate dal Comitato, è punita con ammenda che può variare, a seconda della gravità del caso, da un minimo di 1.000 ad un massimo di 25.000 euro.

3. A seguito uso non autorizzato del marchio, il Comitato può chiedere la revoca dell'iscrizione dal registro dei

produttori al Consiglio Nazionale Ceramico.

4. Il Comitato di Disciplinare può costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio.

INDICE

Art. 12

Codice di comportamento per la vendita

1. La vendita di ceramiche recanti il marchio Ceramiche artistiche tradizionali di Oristano dovrà avvenire in modo consono al prestigio nei secoli affermatosi della produzione oristanese ed il produttore dovrà perciò accertarsi del rispetto delle seguenti norme di comportamento da parte del venditore:

- non è ammessa l'esposizione per la vendita di ceramiche recanti il marchio Ceramiche artistiche e tradizionali di Oristano nei mercati all'aperto o all'esterno dei locali di vendita.

- non è ammessa la pubblicità di ribassi nel prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuati;

- è raccomandato l'impiego di confezioni consone alla qualità dell'opera soggetta a tutela;

- è raccomandata l'esposizione accanto all'opera di apposta didascalia in cui siano riportate le caratteristiche tecniche e stilistiche dell'opera in rapporto ai caratteri fondamentali della tradizione oristanese;

- è raccomandata la consegna all'acquirente di apposito certificato di autenticità in cui siano descritte le caratteristiche dell'opera nonché la data e il numero della autorizzazione concessa dal Comitato di Disciplinare.

2. A richiesta dell'acquirente sarà comunque mostrata copia relazione tecnica dell'autorizzazione ottenuta.

3. Il mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti commi, potrà comportare la revoca da parte del Comitato dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art.6 del presente Disciplinare.

INDICE

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 01.07.03

INDICE